

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LENOLA E LA XXII COMUNITA' MONTANA, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO di N. 1 DIPENDENTE DELLA XXII COMUNITA' MONTANA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004.

Regolarmente convocata per oggi quattro del mese di febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 14,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO

SINDACO-PRESIDENTE

MARROCCO SEVERINO

ASSESSORE DELEGATO

MARROCCO EMILIA

ASSESSORE

PANNOZZO GIULIO

ASSESSORE

DE FILIPPISALESSANDRA

ASSESSORE

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Lenola ha attivato un progetto SPRAR (di accoglienza a richiedenti asilo e rifugiati), autorizzato con D.M. del 29/08/2017;

Considerato che ulteriori incombenze sono venute a gravare sull'apparato burocratico dell'Ente, già sottodimensionato a seguito dei numerosi pensionamenti registrati negli anni passati e di quelli che si sono concretizzati nei mesi scorsi;

PRESO ATTO:

della necessità, al fine di garantire la funzionalità dei Servizi Finanziari di questo Comune, di avvalersi delle prestazioni lavorative del rag. Antonello ROSATI, "Istruttore Amministrativo cat. C/5" dipendente della XXII" Comunità Montana, in possesso di provata professionalità ed esperienza;

VISTO quanto disposto dall'articolo 14 del CCNL 22/01/2004:

comma 1. *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione." ...*

Comma 2. *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione."*

CONSIDERATO che la Giurisprudenza Contabile ha efficacemente chiarito che lo "scavalco condiviso" non configura una ipotesi di comando temporaneo in senso tecnico né di assunzione a tempo determinato trattandosi di uno strumento finalizzato all'utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente senza costi ulteriori per le amministrazioni beneficiarie rispetto al normale orario di lavoro con vincolo di esclusività, da ciò desumendosi che l'avvalimento di personale ex articolo 14 non può configurarsi quale rapporto di lavoro a tempo determinato e che dunque lo stesso non ricade nell'ambito applicativo di cui al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 (ex *multis* Corte dei Conti Lombardia 414/13);

DATO ATTO che il Comune di Lenola con nota n. 368 del 16/01/2020 ha formalmente richiesto alla XXII Comunità Montana l'utilizzo congiunto del rag. ROSATI Antonello, in ossequio a quanto disposto dall' articolo 14 del CCNL 22.01.2004, il quale, interpellato, ha espresso il proprio consenso;

VISTA la deliberazione n. 05 del 10/01/2019 dell'Organo Esecutivo dell'Ente Comunitario, con la quale, è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra i due Enti in ordine alla definizione dei tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzo del predetto lavoratore, individuando altresì il trattamento economico e giuridico di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

CONSIDERATO che detto schema di Convenzione conserva la sua validità anche per il 2020 salvo lievi modifiche per attualizzarlo

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

- 1)-Di approvare la suesposta narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Lenola e la XXII Comunità Montana, per l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, per n. 12 ore settimanali da parte del Comune di Lenola dell'istruttore amministrativo Antonello Rosati cat. C, posizione economica C5, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto (all. "A");
- 3)- Di riconoscere alla XXII Comunità Montana, Ente datore di lavoro del dipendente, il 33,33 % degli oneri diretti lordi e dei relativi oneri riflessi, in conformità ai Contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla legislazione vigente in materia;
- 4)- Di dare atto che la convenzione ha decorrenza dalla data della firma e cesserà il **31/12/2020**, salvo proroga o recesso anticipato;
- 5)- Di dare mandato alla dott.ssa Maria Pia Fiore, Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio del Personale, per la sottoscrizione della citata convenzione in rappresentanza del Comune di Lenola;
- 6)- Di demandare ai competenti uffici comunali ogni ulteriore adempimento per la corretta gestione della presente convenzione, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa, dando atto che le somme necessarie per fare fronte alle esigenze della presente convenzione sono spese non frazionabili e che comunque verranno liquidate con separato atto nella misura di un dodicesimo per ogni mese.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dall'esito unanime,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

18 agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 04 Febbraio 2020

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 151 del Comune il 07 FEB 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

07 FEB 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 04 Febbraio 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì 04 Febbraio 2020

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì 04 Febbraio 2020

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE